



Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Istituto Maria Redditi"
ALTA VALDICHIANA SENESE: SINALUNGA - TORRITA DI SIENA - TREQUANDA - MONTEPULCIANO

Allegato deliberazione cda n.32 Bozza contratto direttore

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO DEL DIRETTORE AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ISTITUTO MARIA REDDITI"

L'anno 2026, il giorno 3 del mese di Settembre 2026, in Sinalunga (SI), presso la sede dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Istituto Maria Redditi", Via Costarella n. 214/a, C.F. 81001890524 (di seguito, "l'Azienda" o "l'Ente"),

TRA

l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Istituto Maria Redditi", in persona del Presidente pro tempore Sig. Botarelli Claudio, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, che agisce in esecuzione della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 03/09/2026 (di seguito, per brevità, "l'Azienda"),

E

il Dott. Paolo Franchi, nato a Sinalunga (SI) il 14/07/1978, C.F. FRNPLA78L14A468M, residente in Bettolle (SI), Via delle Rimembranze n. 9 (di seguito, per brevità, "il Direttore"),

di seguito, congiuntamente, le "Parti",

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, dell'art. 24 della L.R. Toscana n. 43/2004, come modificato dalla L.R. n. 56/2024, e dell'art. 19 del Regolamento di organizzazione dell'Azienda (approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 17 marzo 2026 e con Delibera della Giunta Comunale di Sinalunga n. 58 del 12 marzo 2026), la gestione dell'Azienda e la relativa attività amministrativa sono affidate a un Direttore nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato;
- con Avviso pubblico di selezione approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 27/04/2026 è stata indetta la procedura selettiva per il conferimento dell'incarico di Direttore, e che il rapporto di lavoro è stato espressamente ricondotto, quanto alla disciplina giuridica ed economica, al CCNL dell'Area Dirigenza Funzioni Locali, con rinvio dinamico e generale alla contrattazione collettiva della dirigenza

CCNL Area Dirigenza Funzioni Locali vigente pro tempore (Sezione “Dirigenti RAL”), dalle disposizioni del codice civile in materia di lavoro subordinato e dal D. Lgs. n. 165/2001, in quanto applicabile.

Art. 2 – Durata e periodo di prova

1. Il presente contratto ha durata di tre anni, con decorrenza dal 1 Ottobre 2026 e scadenza il 30 Settembre 2029, e comunque non superiore alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione che ha nominato il Direttore. È rinnovabile per ulteriori tre anni con atto motivato del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore rimane in carica, alla scadenza, fino alla nomina del nuovo Direttore o alla propria conferma da parte del Consiglio di Amministrazione.

3. È previsto un periodo di prova di sei mesi, decorso il quale, in assenza di recesso di una delle Parti, il rapporto si intende confermato a tutti gli effetti.

Art. 3 – Funzioni e responsabilità

1. Il Direttore è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di Amministrazione, della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del relativo risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell’Azienda, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale e i rapporti con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell’art. 24 L.R.T. 43/2004 e dell’art. 17 del Regolamento di organizzazione.

2. Il Direttore esercita, in particolare, le competenze e i poteri elencati all’art. 17 del Regolamento di organizzazione dell’Azienda, ivi incluso il potere di adottare determinazioni, di stipulare i contratti dell’Ente e di sovrintendere e coordinare l’attività dei Responsabili di Area.

Art. 4 – Orario di lavoro

1. In ragione della natura dell’incarico dirigenziale, il Direttore organizza autonomamente il proprio tempo di lavoro in funzione dei risultati da conseguire, assicurando comunque la propria presenza in servizio in relazione alle esigenze dell’Azienda, senza vincoli di orario predeterminato, fermi restando i limiti inderogabili di legge in materia di durata massima della prestazione lavorativa e di riposo.

Art. 5 – Trattamento economico

1. Al Direttore compete il trattamento economico previsto dal CCNL Area Dirigenza Funzioni Locali, Sezione “Dirigenti RAL”, articolato nelle seguenti voci:

- stipendio tabellare annuo lordo, per tredici mensilità, nella misura stabilita dal CCNL vigente;
- retribuzione di posizione, determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentite le OO.SS. ai sensi dell’art. 20 CCNL 2022-2024, entro i valori minimi e massimi stabiliti dal

da verificarsi da parte dell'Azienda sia in sede preventiva sia in sede consuntiva; l'eventuale sopravvenuta riduzione del limite complessivo di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 comporta la corrispondente rideterminazione delle predette voci, senza che ciò dia titolo ad alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria in favore del Direttore.

Art. 6 – Valutazione e sistema premiante

1. Il Direttore è valutato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Nucleo di Valutazione, in base al raggiungimento degli obiettivi di gestione e ai comportamenti organizzativi, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'Azienda, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento di organizzazione.

Art. 7 – Incompatibilità, esclusività e conflitto di interessi

1. Il rapporto di lavoro del Direttore è a tempo pieno ed esclusivo, salve le eccezioni previste dalla legge.

2. Il Direttore dichiara l'insussistenza, alla data di stipula del presente contratto, di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013 e di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 13, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni sopravvenienza rilevante.

3. Il Direttore, dipendente a tempo indeterminato Area Funzionari E.Q. qualifica Farmacista con inquadramento disciplinato dal CCNL del comparto Funzioni Locali del 16/11/2022, è collocato in aspettativa senza assegni dal predetto rapporto di lavoro, con conservazione del posto, per tutta la durata del presente contratto, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.Lgs. n. 207/2001, a norma del quale la nomina a direttore *“determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto alla conservazione del posto”*. La cessazione, per qualsiasi causa, dell'aspettativa costituisce condizione risolutiva del presente contratto.

Art. 8 – Recesso e risoluzione del rapporto

1. Il presente contratto si risolve, oltre che per scadenza del termine, per recesso di ciascuna delle Parti nel rispetto dei termini di preavviso di cui ai commi 2 e 3, per revoca dell'incarico da parte del Consiglio di Amministrazione per gravi violazioni degli obblighi contrattuali o mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, previo contraddittorio con l'interessato, nonché nei casi di decadenza previsti dalla legge.

2. Il recesso da parte dell'Azienda è esercitato nel rispetto dei termini di preavviso stabiliti dall'art. 16 del CCNL Area Dirigenza Funzioni Locali 2022-2024 per i Dirigenti RAL, pari a otto mesi per i dirigenti con anzianità di servizio fino a due anni, incrementati di ulteriori quindici giorni per ogni successivo anno di anzianità, fino a un massimo di ulteriori quattro mesi.

3. Il Direttore può a sua volta recedere dal presente contratto, senza obbligo di motivazione, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Presidente dell'Azienda a mezzo posta elettronica

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Direttore dichiara di approvare specificamente le clausole di cui agli artt. 2 (Durata e periodo di prova), 5 (Trattamento economico, con particolare riguardo ai commi 3, 4 e 5), 7 (Incompatibilità, esclusività e conflitto di interessi, con particolare riguardo al comma 3), 8 (Recesso e risoluzione del rapporto) e 11 (Foro competente).

Il Direttore
